

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta del 24 febbraio 2022

12) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORI SCHIONA, CIPRIANI, CORCIONE, SALCE)

Il Consiglio,

letta l'istanza con la quale l'Avv. * chiede al Consiglio di esprimere, con parere:

(i) - *“.....se il parametro da prendere in considerazione quale limite di valore dei praticanti abilitati (vecchio regime) sia solamente il valore della causa indicato nell'atto introduttivo (nella fattispecie Euro 17.700) oppure se si debba considerare anche il risarcimento del danno derivante dalla risoluzione contrattuale che però, al momento della domanda giudiziale non è determinato in quanto lasciato al prudente apprezzamento del giudice”.*

(ii) - *“....se, in relazione ad un procedimento civile dal valore di Euro 17.700,00 avente ad oggetto il recupero di canoni non corrisposti in virtù di un contratto di affitto di azienda con conseguente risoluzione del contratto, sia possibile per un praticante abilitato beneficiario del vecchio regime, patrocinare innanzi all'autorità giudiziaria senza incorrere in problemi attinenti lo ius postulandi”;*

udito il Cons. Rel. Schiona;

osserva:

a). - La disciplina sull'abilitazione al patrocinio del praticante avvocato, ha subito riforma con la Legge n. 247/2012 e da ultimo, con il Decreto del Ministero della Giustizia n. 70/2016 con modifiche sostanziali della previgente disciplina.

In particolare: mentre secondo la precedente normativa il praticante avvocato abilitato al patrocinio poteva patrocinare in proprio, ed essere quindi inserito nel mandato di difesa, con i limiti del proprio *status* abilitativo, l'attuale regime è regolato dalla Legge professionale n. 247/2012, (art. 41), e dal seguente Decreto attuativo n. 70/2016 (art. 9) che hanno introdotto la figura del patrocinio sostitutivo, per cui il praticante abilitato non può più avere cause proprie ma può patrocinare esclusivamente in sostituzione del dominus.

b). - la previgente normativa - ante riforma - trovava disciplina nell'art. 8, c. 2 R.D.L. n. 1578/33:

“I praticanti avvocati, dopo un anno dall'iscrizione del registro di cui al primo comma (registro speciale dei praticanti), sono ammessi, per un periodo non superiore a 6 anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai Tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto. Davanti ai medesimi Tribunali, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazioni di impugnazione sia come difensori, sia come rappresentanti del pubblico ministero”.

Ed i poteri del praticante abilitato incontravano i limiti fissati dall'art. 7 Legge n. 479/1999, secondo cui:

“I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attività professionale, ai sensi dell'art. 8 R.D.L. n.

1578/1933 e s.m.i., nelle cause di competenza del Giudice di pace e dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, limitatamente, negli affari civili:

- *alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore ad € 25.822,84;*
- *alle cause per azioni possessorie, salvo il disposto dell'art. 704 c.p.c. e, per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'art. 688 secondo comma c.p.c.;*
- *alle cause relative ai rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani ed a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie.*

*

La Legge professionale n. 247/2012, all'art. 41, c.12, ora prevede, invece:

“Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice di pace, e in ambito penale, nei procedimenti di competenza del Giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore”.

La differenza sostanziale è che nel nuovo sistema normativo il praticante abilitato al patrocinio (ora “sostitutivo”) può solo sostituire il dominus, e non patrocinare in proprio.

Non è però – in effetti – chiaro se sussistono i limiti prima espressamente disciplinati dal citato art. 7 Legge n. 479/1999.

Ed infatti, e per quanto specificamente agli affari civili, la nuova norma (art. 41 Legge 247/2012) non fa più riferimento, a differenza delle previgenti, né alla composizione del Tribunale, né al valore della causa, né al limite territoriale.

Per cui potrebbe ritenersi – in assenza di esplicita abrogazione della precedente normativa – che il “praticante sostituto” possa patrocinare qualsiasi causa civile dinanzi al Giudice di pace o al Tribunale (a prescindere dalla composizione, dal territorio e dal valore della causa, che potrebbe essere anche indeterminabile), fermo in ogni caso restando l'evidenziato divieto di essere inserito nel mandato difensivo.

Ciò che si pone, in altri termini, è il problema relativo alla sovrapposizione di due norme per certi versi contrastanti, di cui la successiva non abbia esplicitamente abrogato la precedente.

E' di ausilio al tema l'esame del D.M. 70/16, (attuativo dell'art. 41 L. 247/2012), che all'art. 1 prevede che il nuovo regolamento sulle modalità di svolgimento del tirocinio forense trovi applicazione ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore, ossia dal 3 giugno 2016.

Per quelli in corso a tale data, invece, continua ad applicarsi la previgente normativa.

Una previsione, quest'ultima, che lascia i dubbi circa la compatibilità e sovrapponibilità delle due discipline sull'abilitazione al patrocinio (vecchia e nuova). In particolare non par chiaro: se il praticante abilitato secondo la precedente disciplina possa ritenersi abilitato anche al patrocinio sostitutivo. E la risposta forse più logica potrebbe essere che lo stesso, qualora incontri i limiti al proprio *status* abilitativo (di cui per l'appunto alla previgente normativa), possa comunque patrocinare in sostituzione del *dominus*, ovviamente, senza poter essere inserito nel mandato e sotto la responsabilità ed il controllo di quest'ultimo.

Alla luce dell'esame che precede si ritiene poter concludere che:

- 1). – a norma della previgente normativa (art. 7 Legge n. 479/1999) il praticante abilitato pre-riforma non aveva limiti nel patrocinare cause “...relative ai rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani ed a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie”.
- 2). – il praticante, abilitato secondo la previgente normativa, può patrocinare in proprio nel rispetto del precedente schema.
- 3). - Il praticante, abilitato a far data dal 03.06.2016, deve patrocinare come sostituto del dominus.

Si segnala, infine, che con riguardo alla durata massima dell'abilitazione al patrocinio, in forza del suindicato art. 1 D.M. n. 70/2016, deve intendersi che per i praticanti abilitati anteriamente al 3 giugno 2016 resti la durata di sei anni; mentre per i praticanti abilitati dopo detta data, la durata è pari a 5 anni.

...OMISSIS...

Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Daniela Terreri

Il Presidente
F.to Avv. Giovanni Di Bartolomeo